



---

**Autorità di regolazione per energia reti e ambiente**  
**Documento di consultazione 397/2019/R/eel**  
**Osservazioni di Energia Libera**

---

Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 397/2019/R/eel, recante *Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60 della legge n. 124/17 (DCO)* (prot. n. 96/19, termine invio osservazioni 5 novembre 2019, inviato via email a [mercati-retail@arera.it](mailto:mercati-retail@arera.it));

\* \* \*

### **Risposta ai singoli spunti di consultazione**

*Q1. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità in merito alle condizioni di accesso al servizio? Se no, per quali motivi?*

Energia Libera ritiene che la fine del Servizio di Maggior Tutela (**SMT**) non comporti solamente il venir meno della definizione del prezzo da parte dell'Autorità, bensì dell'erogazione dell'intero SMT da parte dell'esercente, nonché della controparte contrattuale. Tale interpretazione è funzionale all'effettiva liberalizzazione del mercato elettrico *retail*. Viceversa, la previsione di un *modello di continuità* con l'attuale esercente del SMT per il cliente che alla data di liberalizzazione non avrà scelto un'offerta di libero mercato, rappresenterebbe un indebito vantaggio per gli attuali *incumbent*, derivante dal conferimento *ex lege* dello stesso SMT stesso e comporterebbe una ulteriore concentrazione di mercato.

*Q2. Si condivide l'orientamento secondo cui non sia possibile richiedere l'attivazione del servizio da parte di clienti finali titolari di un contratto a condizioni di libero mercato? Se no per quali motivi? Quali specifiche criticità si rinvergono in proposito?*

Si condivide l'orientamento di impedire l'attivazione del Servizio di Salvaguardia (**SdS**) da parte del cliente finale già servito a condizioni di libero mercato. Qualora l'Autorità intendesse confermare la possibilità per i clienti di richiedere l'attivazione del SdS in caso di voltura e nuova attivazione del punto, dovrebbero essere previsti adeguati meccanismi di recupero del credito in caso di morosità da parte di questi clienti.

Inoltre, riteniamo che la possibilità di effettuare la voltura con contestuale *switch*, così come quella di effettuare lo *switching* inframese, possa essere introdotta fin da subito dall'Autorità, senza aspettare l'attivazione del SdS e/o limitarla ad esso. I tempi sono ormai maturi per la regolazione di queste due fattispecie, che rispondono pienamente all'esigenza di creare un mercato più dinamico ed in linea con le aspettative dei clienti e che possono facilitare sin da subito lo svuotamento "naturale" del bacino del SMT. Auspichiamo quindi che l'Autorità apra rapidamente un tavolo tecnico di confronto tra gli operatori su queste tematiche.

*Q3. Si concorda con l'implementazione del modello 1? Per quali motivi?*

*Q4. Si ritiene preferibile l'implementazione del modello 1bis? Per quali motivi?*

*Q5. Si rinvencono elementi di criticità rispetto all'implementazione dei modelli 1 e/o 1bis? Indicare distintamente per ciascun modello tali elementi.*

*Q6. Si concorda con l'implementazione del modello 2? Per quali motivi?*

*Q7. Si rinvencono elementi di criticità nell'implementazione del modello 2? Per quali motivi?*

Benché i modelli 1 e 2 rappresentino comunque soluzioni ragionevoli, Energia Libera ritiene che il modello 2 sia maggiormente in linea con la propria idea di mercato, caratterizzato da aziende che – in modo professionale ed autonomo - siano in grado di gestire tutte le fasi della filiera (approvvigionamento e commercializzazione), sostenendo i relativi oneri gestionali, economici e finanziari.

Non riteniamo invece implementabile, per le stesse criticità evidenziate dall'Autorità, il modello 1bis.

*Q8. Quale tra le soluzioni prospettate è preferibile e per quali ragioni?*

*Q9. Si ritiene vi siano altre soluzioni che possano essere implementate in caso di indisponibilità dell'esercente il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti? Quali e per quali motivi?*

Riservandoci di fornire una risposta più completa a fronte degli ulteriori elementi che saranno forniti dall'Autorità nelle successive consultazioni, non concordiamo *prima facie* con la soluzione (ipotesi c) di assegnare i POD a cui dovrebbe essere garantita la fornitura agli esercenti di altre aree, dal momento che la conseguente imprevedibilità circa il bacino di clienti da servire andrebbe a discapito degli esiti concorrenziali delle procedure, né tantomeno riteniamo percorribile l'ipotesi di un ritorno alla maggior tutela e dei distributori locali ad essa collegati (ipotesi a).

La soluzione più in linea con i principi di mercato è la riassegnazione mediante nuova gara agli esercenti la salvaguardia già attivi ovvero a nuovi potenziali esercenti interessati (ipotesi d). Tuttavia, fintantoché non si completa l'assegnazione del nuovo soggetto, a tali clienti va comunque garantita la continuità della fornitura. In tale fattispecie, potrebbe essere Acquirente Unico (AU) ad assolvere questo ruolo per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di gara.

In alternativa, si potrebbe valutare positivamente anche la soluzione in cui AU si faccia carico di garantire il servizio ai clienti che si trovano senza un esercente la salvaguardia (ipotesi b).

*Q10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere una struttura di prezzo per il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti analoga a quella della maggior tutela? Se no per quali motivi?*

*Q11. Si concorda con l'applicazione al cliente di un prezzo variabile e unico al livello nazionale? Se no per quali motivi?*

Si concorda con l'applicazione di un prezzo variabile e unico a livello nazionale.

*Q12. Si condividono le valutazioni dell'Autorità in merito al mantenimento di una metodologia di determinazione ex-ante dei corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento e dispacciamento con riferimento ai clienti domestici - opzione (a) - ed ex post con riferimento alle piccole imprese - opzione (b)? Se no per quali motivi?*

*Q13. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle prefigurate modalità di determinazione dei predetti corrispettivi di cui all'opzione (a)?*

*Q14. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle prefigurate modalità di determinazione dei predetti corrispettivi di cui all'opzione (b)?*

*Q15. Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche per l'implementazione rispettivamente delle opzioni di intervento (a) e (b).*

Posto che l'Associazione auspica l'adozione del modello 2 per il SdS, si ritiene che tanto per i clienti domestici che per quelli non domestici la metodologia da preferirsi per la determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento e dispacciamento sia quella *ex post* (opzione b), dato che l'opzione a) sarebbe applicabile solo al modello 1 o 1bis. Una determinazione *ex post*, infatti, è coerente con il modello 2 e, visti i requisiti di accesso richiesti agli operatori per partecipare alle aste, non si rilevano particolari criticità implementative: gli operatori che forniranno il servizio saranno infatti già per loro natura in grado di operare efficacemente secondo quanto previsto dall'opzione b. Inoltre, con riferimento alla maggiore trasparenza che deriverebbe dall'applicazione dell'opzione a), che consentirebbe al cliente finale di conoscere in anticipo il prezzo applicato, riteniamo che per il cliente possa avere maggior valore la certezza che il prezzo fatturato non sarà oggetto di successivo aggiustamento e conguaglio e, a tal scopo, non riscontriamo difficoltà in merito al requisito di emettere fattura all'inizio del mese successivo a quello di consumo, che l'Autorità evidenzia come un potenziale problema qualora si dovesse applicare l'opzione b).

*Q16. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione? Se no per quali motivi?*

*Q17. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di prevedere l'applicazione della componente a del corrispettivo di commercializzazione dopo un anno ai clienti domestici e 6 mesi alle piccole*

*imprese nel caso di prezzi offerti in sede di gara superiori a quelli applicati al cliente? Se no per quali motivi?*

Energia Libera condivide gli orientamenti dell'Autorità per quanto riguarda la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi, ma non concorda con un'applicazione differita nel tempo della componente  $\alpha$ , nel caso i prezzi offerti in sede di gara siano superiori rispetto a quelli applicati al cliente. Riteniamo al contrario che la sua applicazione dovrebbe avvenire fin dall'inizio della fornitura, essendo fondamentale stimolare i clienti serviti in salvaguardia a passare al mercato libero anche tramite segnali di prezzo. Tuttavia, nell'ottica di evitare un intervento che possa risultare eccessivamente dirompente, proponiamo che l'applicazione dell' $\alpha$  positivo venga dilazionata al massimo di 3 mesi per i clienti finali domestici. Per quanto riguarda i clienti non domestici riteniamo invece appropriato che l' $\alpha$  venga implementato da subito in considerazione della loro maggior capacitazione. Non è chiaro, inoltre, su chi ricadrebbe l'onere del pagamento della componente  $\alpha$ , nel caso di dilazione, con riferimento ai clienti serviti in salvaguardia che dovessero passare al mercato libero nel lasso temporale precedente l'applicazione della componente.

*Q18. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di applicare valori crescenti della componente  $\alpha$  in funzione del tempo di permanenza nel servizio? Se no per quali motivi.*

Per i motivi indicati nella risposta al quesito precedente, vediamo con favore la maggiorazione progressiva del valore della componente  $\alpha$  in ragione del tempo di permanenza nel servizio del cliente. Inoltre, nel caso in cui il valore delle offerte in gara sia mediamente inferiore rispetto al corrispettivo PCV applicato al cliente, si suggerisce che la componente  $\alpha$  venga applicata soltanto ai clienti del mercato libero. Scontare il prezzo, che deve avere come minimo un valore pari alla PCV, pagato dai clienti in salvaguardia equivarrebbe infatti a dar loro un segnale di prezzo positivo. Al contrario, applicando l' $\alpha$  negativo solo ai clienti che hanno già lasciato il mercato tutelato si potrebbe dare un chiaro segnale in termini di convenienza del mercato libero.

*Q19. Quali strumenti, diversi dal segnale di prezzo, si ritiene possano incentivare il cliente finale a passare al libero mercato? Per quali motivi?*

Riteniamo che una semplice incentivazione di prezzo, di dimensione peraltro modesta qualora fossero confermate alcune proposte dell'Autorità (ad esempio il ritardo nell'applicazione della componente  $\alpha$  positiva) non sarebbe sufficiente a stimolare alcuni clienti ad attivarsi nella ricerca di un'offerta sul libero mercato. Pertanto, come osservato in risposta al quesito Q2, proponiamo di configurare il SdS come estremamente basico, ad esempio consentendo una potenza installata di soli 3kW per le nuove attivazioni e le volture (qualora previste) e la permanenza nel livello di potenza

contrattualizzato in caso di punti già attivi passati al servizio da altro mercato, senza la possibilità di ottenere nessun servizio aggiuntivo, incluso il cambio di potenza. In questo modo, la volontà di beneficiare di ogni eventuale variazione da parte del cliente dovrà necessariamente comportare il passaggio al mercato libero.

*Q20. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di remunerazione degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?*

*Q21. Si condivide la proposta di dimensionare gli importi a restituzione degli esercenti in funzione degli insoluti di questi ultimi? Se no per quali motivi?*

*Q22. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alla predetta proposta?*

In linea di principio, Energia Libera ritiene ragionevoli le proposte dell'Autorità, pur riservandosi di esprimersi più dettagliatamente in sede di risposta al prossimo documento di consultazione riguardante la disciplina delle aste.

*Q23. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle clausole contrattuali applicabili ai clienti finali? Se no per quali motivi?*

Si concorda con l'orientamento che le clausole contrattuali siano quelle già in uso con i prodotti Placet, in quanto sono già conosciute dai clienti e già in uso da parte dei venditori, con il vantaggio di una maggiore semplicità operativa.

*Q24. Si ritiene che il contenuto degli obblighi informativi verso il cliente finale sia correttamente definito? Se no per quali motivi?*

*Q25. Si ritiene che vi siano altri obblighi informativi che debbano essere posti in capo agli esercenti? Se sì, quali?*

*Q26. Si concorda con il prospettato obbligo in capo agli esercenti di consegnare al cliente un prospetto di confronto tra la spesa del servizio di salvaguardia dei piccoli clienti e quella dell'offerta di mercato libero proposta? Se no per quali motivi?*

In assenza di esplicito consenso *privacy* da parte del cliente, riteniamo difficilmente percorribile la possibilità di offrire al cliente prodotti del mercato libero, rendendo vano uno degli scopi del SdS, ovvero l'uscita del cliente dal mercato di ultima istanza. Qualora detta problematica fosse superata, riterremmo condivisibile l'obbligo di fornire, in sede di proposizione di una offerta sul mercato libero, un prospetto di confronto, in quanto potrebbe costituire un elemento che spinge il cliente ad abbandonare il servizio di salvaguardia a favore del mercato libero. Inoltre, potrebbe essere comunque prevista la facoltà di inviare tale prospetto contestualmente alla comunicazione sulla

natura del servizio di salvaguardia e sugli strumenti messi a disposizione dal sistema per orientarsi sul mercato (Portale Offerte e Sportello per il consumatore).

*Q27. Si ritiene vi siano altre misure adottabili per assicurare un passaggio consapevole del cliente finale al mercato libero? Quali?*

n/a

*Q28. Si condividono i requisiti di solidità economico-finanziaria prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?*

*Q29. Si condividono i requisiti gestionali prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?*

*Q30. Si condividono i requisiti operativi prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?*

*Q31. Si condivide l'individuazione di un numero minimo di clienti serviti negli ultimi 12 mesi pari ad almeno 50.000 quale condizione di partecipazione alle procedure concorsuali? In caso contrario, si ritiene preferibile una soglia di clienti serviti pari a 100.000? Per quali motivi?*

*Q32. Si condividono i requisiti che gli esercenti devono continuare a rispettare in esito all'assegnazione del servizio? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?*

*Q33. Si ritiene corretto quanto prospettato in caso di perdita dei requisiti da parte dell'esercente? Se no per quali motivi?*

Si condivide la necessità di prevedere requisiti ulteriori a quelli che saranno necessari per l'iscrizione nell'Elenco venditori, sufficientemente stringenti per garantire la piena affidabilità degli esercenti che si aggiudicheranno il servizio, al fine di tutelare i clienti e il sistema in una fase di importante discontinuità. In generale, si condividono i requisiti proposti dall'Autorità. In particolare, si ritiene di fondamentale importanza limitare la partecipazione alle aste ai soggetti titolari del contratto di dispacciamento e trasporto, quale dimostrazione della capacità dell'operatore di saper gestire in autonomia l'approvvigionamento lungo tutta la filiera.

Per quanto riguarda la soglia dimensionale per poter partecipare alle aste, Energia Libera ritiene necessario che la stessa sia individuata in misura tale da garantire la pluralità nell'accesso al meccanismo e l'adeguatezza dei partecipanti a rifornire un numero considerevole di clienti.

Peraltro, riteniamo non conforme al principio di parità di trattamento degli operatori economici la previsione dell'obbligo di disporre della certificazione degli ultimi due bilanci di esercizio. Tale previsione, infatti, non tiene conto del fatto che alcuni operatori del settore non hanno l'obbligo di certificare il proprio bilancio e non potranno in nessun caso adempiere a tale obbligo né per il passato

né per il futuro. Si propone dunque di eliminare tale requisito o prevedere che nei casi di gruppi societari, valga la presenza di bilancio certificato della capogruppo.

Fermo restando che non vediamo la necessità di attivare un secondo contratto di dispacciamento *ad hoc* per esercire il SdS, che comporterebbe oneri gestionali operativi e finanziari più gravosi anche in considerazione della sua prevista transitorietà, data l'onerosità delle garanzie che sarebbero richieste in particolare con riferimento all'assolvimento del servizio su ogni area territoriale assegnata, proponiamo di prevedere la possibilità di presentare, in alternativa alla garanzia bancaria, una *parent company guarantee* da parte della società controllante, la quale dovrà essere in possesso di un adeguato giudizio di *rating* emesso da primari istituti internazionali.

*Q34. Quali informazioni si ritiene debbano essere messe a disposizione dei partecipanti alle gare ai fini della formulazione delle offerte e con quale granularità? Per quali motivi?*

*Q35. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di disporre l'assegnazione di un numero minimo di punti di prelievo per esercente compreso tra 500.000 e 1.000.000? Se no per quali motivi?*

*Q36. Indicare, in particolare, gli interventi e le tempistiche necessarie per l'adeguamento delle proprie strutture operative al fine di servire la predetta soglia minima di clienti finali.*

*Q37. In alternativa quale dovrebbe essere il numero minimo di punti di prelievo da assegnare per esercente? Per quali motivi? Indicare, in particolare, i criteri che si ritiene debbano essere seguiti nella definizione della composizione delle aree di assegnazione del servizio.*

*Q38. Quali misure si ritiene debbano essere implementate per garantire esiti concorrenziali delle procedure concorsuali? Per quali motivi?*

*Q39. In particolare, indicare quali sono gli elementi che l'Autorità dovrà tenere in prioritaria considerazione per definire le aree territoriali (es. molteplici cluster omogenei ad esempio per tasso di morosità della clientela, contiguità geografica, ecc.)*

*Q40. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure concorsuali, quale orizzonte temporale dovrebbe intercorrere tra la fase di assegnazione del servizio e quella di attivazione del servizio stesso? Per quali motivi?*

*Q41. Chi si ritiene essere un soggetto idoneo alla gestione delle procedure concorsuali?*

La definizione di adeguate misure *antitrust* è fondamentale ai fini di un'effettiva deconcentrazione del mercato. In particolare, è indispensabile evitare rendite di posizione che favoriscano gli attuali esercenti il SMT. In quest'ottica, i tetti *antitrust* in sede di gara dovranno necessariamente essere definiti a livello di gruppo, e non solo di singola società di vendita.

Allo stesso tempo, l'introduzione di un *floor* al prezzo offerto in sede di gara eviterebbe il rischio che eccessivi ribassi sul costo della commercializzazione deprimano il mercato e diano distorti segnali di prezzo ai clienti finali e ridurrebbe il rischio di default degli esercenti.

Per quanto riguarda il *set* informativo da trasferire ai partecipanti alle aste con riferimento a ogni lotto per potere formulare un'offerta, si concorda con la proposta dell'Autorità che questo comprenda:

- numero di POD e corrispondenti volumi, distinti per tipologia di cliente;
- informazioni sulla morosità con distinzione tra clienti disalimentabili e non disalimentabili (*unpaid ratio*, tempo medio di pagamento, ammontare del credito in essere e richieste di sospensioni);
- profili di prelievo.

A queste informazioni, al fine di una corretta valorizzazione di ciascun lotto, occorrerebbe aggiungere dettagli su:

- incidenza di clienti per cui è presente un contatto telefonico, al fine di valutare la concreta possibilità di instaurare un contatto diretto con il cliente;
- incidenza di clienti che hanno fornito l'assenso all'utilizzo dei dati ai sensi della normativa *privacy*, al fine di valutare il grado di predisposizione dei clienti ad attivarsi proattivamente verso l'operatore;
- incidenza di clienti con codici fiscali errati/mancanti, al fine di valutare l'effettiva possibilità di fatturare secondo le regole della disciplina della fatturazione elettronica;
- incidenza di clienti che ricevono la bolletta in formato cartaceo, al fine di valutare i costi operativi legati al processo di fatturazione;
- incidenza di clienti che hanno attivato modalità di pagamento automatico (**SDD**), al fine di valutare la portata delle criticità legate alla gestione del distacco del SDD con il vecchio esercente il SMT e l'eventuale riattivazione nell'ambito della salvaguardia;
- incidenza di POD misurati 2G, al fine di valutare gli impatti legati alla gestione di ingenti volumi di misure con frequenza quattoraria;
- incidenza di POD con contatori inaccessibili non teleletti, al fine di individuare particolari criticità di misura eventualmente localizzate in specifiche porzioni della rete di distribuzione;
- incidenza di POD non disalimentabili, al fine di effettuare specifiche valutazioni in termini di gestione della morosità per questa particolare tipologia di clienti.

Le stesse informazioni dovrebbero essere fornite, oltre che con riferimento all'intero lotto, anche puntualmente per POD (in forma anonima), al fine di consentire agli operatori di valutare la distribuzione dei diversi fenomeni all'interno di ciascun lotto.

Inoltre, al fine di minimizzare il vantaggio informativo tra gli attuali esercenti il SMT, che già conoscono perfettamente le caratteristiche del proprio portafoglio clienti, e gli altri partecipanti alle aste, è necessario che il *set* informativo sia trasmesso ai partecipanti con 2-3 mesi di anticipo rispetto allo svolgimento delle gare, al fine di garantire un adeguato lasso di tempo per una analisi approfondita dei dati.

Risulta evidentemente cruciale, ai fini di una efficiente gestione del servizio di salvaguardia, che tutte le informazioni presenti in RCU relative ai POD oggetto d'asta siano complete, corrette ed aggiornate.

Al fine di perseguire l'obiettivo di deconcentrazione del mercato, per quanto riguarda il dimensionamento dei lotti, si ritiene opportuno prevedere lotti di dimensioni adeguate a garantire la pluralità della concorrenza e allo stesso tempo a limitare la partecipazione ai soggetti già dotati di infrastrutture operative sufficientemente solide.

Si propone che i lotti siano creati attraverso l'aggregazione di aree territoriali non contigue (ad esempio province di diverse regioni) al fine di garantire l'omogeneità in termini qualitativi dei diversi lotti (con evidenti ricadute positive in termini di minori variabilità dei *bid* per i diversi lotti in sede di gara) e di garantire parità di condizioni tra i venditori concentrati in una specifica area e i venditori con una presenza più diffusa sul territorio nazionale.

Tra la fase di assegnazione del servizio e quella di attivazione del servizio stesso dovrebbero intercorrere 6 mesi, necessari agli esercenti selezionati per intervenire con gli indispensabili importanti interventi sui propri sistemi (tra cui, sistemi di fatturazione e di *metering*, gestione degli incassi e del credito, sistemi di *forecasting*), sulle infrastrutture operative e sulle procedure di esternalizzazione dei servizi (es. call center e recupero crediti). A tal proposito si segnala come il modello 1 e ancor più il modello 1-bis richiederebbero tempistiche implementative maggiori poiché presupporrebbero un adeguamento dei sistemi degli operatori per segregare i POD in regime di salvaguardia da quelli di libero.

*Q42. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di disporre l'assegnazione del servizio per un periodo iniziale di tre anni? Se no per quali motivi?*

*Q43. In alternativa quale dovrebbe la durata del periodo di assegnazione del servizio? Per quali motivi?*

In linea generale, una durata di tre anni appare ragionevole.

*Q44. Si condivide l'ipotesi di tracciare un percorso di implementazione graduale che veda dapprima l'implementazione del servizio per le piccole imprese e successivamente anche per i clienti domestici? Se no per quali motivi?*

*Q45. Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio destinato rispettivamente alle piccole imprese e ai clienti domestici? Per quali motivi?*

*Q46. Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dell'adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare alle procedure per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti? Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche.*

*Q47. Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dell'attivazione del servizio rispettivamente per le piccole imprese e per i clienti domestici? Per quali motivi?*

Come è noto, Energia Libera ha manifestato più volte la propria contrarietà ad un ulteriore slittamento della data di cessazione del SMT. Appare tuttavia ragionevole – per esigenze di stretto carattere tecnico e operativo - la proposta dell'Autorità di prevedere un percorso graduale di uscita dal SMT che possa interessare dapprima i clienti non domestici (senza a nostro avviso la necessità di scorporare le microimprese dalle altre, operazione estremamente complessa e dagli esiti incerti) e in seguito i clienti domestici. Auspichiamo che l'Autorità possa evidenziare, nelle proprie interlocuzioni istituzionali, la necessità che l'eventuale percorso graduale sia accompagnato da un preciso cronoprogramma, con scadenze certe, predeterminate e ravvicinate tanto per i clienti non domestici quanto per i clienti domestici. Ciò tanto per dare attuazione a quanto previsto dalla Direttiva UE 2019/944 quanto per rispondere all'esigenza di clienti e operatori di disporre di un quadro normativo chiaro e stabile.



Alessandro Bianco - Segretario generale